

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2014. 0009885
del 15/01/2014

Ai Comuni della Regione Emilia-Romagna

Alle Categorie economiche e professionali
dell'Emilia-Romagna

Oggetto: Operatività dal 28 gennaio 2014 delle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia, di cui all'Allegato A della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 4 febbraio 2010 n. 279.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, in attuazione dell'art. 57, comma 4, della L.R. 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), **dal 28 gennaio 2014**, in tutto il territorio regionale, trovano applicazione le definizioni tecniche uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi stabilite dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 4 febbraio 2010 n. 279.

Come è noto, tra le principali innovazioni apportate dalla L.R. n. 15 del 2013 vi è infatti la previsione (all'art. 12, comma 2, della medesima legge) che gli atti di coordinamento tecnico, predisposti e approvati dalla Giunta regionale in stretto raccordo con il Consiglio delle Autonomie locali, debbano essere recepiti dalle Amministrazioni comunali entro 180 giorni dalla loro approvazione, con variante agli strumenti di pianificazione. Trascorso tale termine senza che tale recepimento sia stato operato, gli atti di coordinamento tecnico *“trovano diretta applicazione prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti”*, per assicurarne l'uniforme e contemporanea operatività su tutto il territorio regionale.

L'art. 57, comma 4, della L.R. n. 15 del 2013 estende l'applicazione di tale meccanismo anche all'Allegato A della DAL n. 279 del 2010, con l'effetto che:

- I Comuni, nei 180 giorni successivi alla pubblicazione sul BURERT della medesima legge (cioè dal 31 luglio 2013 al 27 gennaio 2014) sono tenuti a recepire i contenuti di tale atto di coordinamento nei propri strumenti,

- trascorso tale termine (cioè a partire dal 28 gennaio 2014) le definizioni e le modalità di calcolo dei parametri, urbanistici ed edilizi previsti dalla DAL n. 279 del 2010 prevalgono su quelle stabilite dalle previgenti NTA di piano, dai regolamenti e da ogni altro atto normativo comunale.

Per evitare che tale effetto di automatica sostituzione di quanto previsto dalla DAL n. 279 del 2010 alle definizioni e modalità di calcolo utilizzate in precedenza a livello comunale comporti una modifica del dimensionamento dei piani urbanistici, l'art. 57, comma 4, della L.R. n. 15 del 20013 richiede ai Comuni di adottare, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, *"coefficienti e altri parametri correttivi che assicurino l'equivalenza"* tra le precedenti e le nuove modalità di calcolo dei parametri edilizi e urbanistici.

Infine, si sottolinea che (per effetto della modifica apportata all'art. 12 della L.R. n. 15 del 2013 dall'art. 52, comma 3, della L.R. finanziaria per l'anno 2014 - legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28) l'automatica applicazione della DAL n. 279 del 2010 non produce alcun effetto sugli interventi edilizi per i quali prima della scadenza del termine per l'adeguamento comunale, e dunque **entro il 27 gennaio 2014**, *"sia stato presentato il relativo titolo abilitativo o da domanda per il suo rilascio"*.

Pertanto, gli interventi edilizi per i quali entro il 27 gennaio p.v. sia presentata la CIL o SCIA ovvero la domanda per il rilascio del permesso di costruire, secondo quanto richiesto dalla L.R. n. 15 del 2013, sono interamente regolati dalla normativa sulle definizioni e sulle modalità di calcolo utilizzati a quella data dall'amministrazione comunale. Viceversa, per i titoli edilizi presentati o richiesti dal 28 gennaio in poi, dovranno essere applicate le definizioni e le modalità di calcolo stabiliti dalla DAL n. 279 del 2010 e la deliberazione comunale di equivalenza, assunta per evitare la modifica dei dimensionamenti dei piani.

Si coglie l'occasione per segnalare che le modifiche apportate dall'art. 52 della legge finanziaria regionale per il 2014 - L.R. 20 dicembre 2013, n. 28 -, che hanno interessato gli articoli 7, 12, 23, 24, 26 e 55 della L.R. n. 15 del 2013 possono essere scaricate dal sito web regionale al seguente indirizzo:

<http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/edilizia/lr-30-luglio-2013-n-15-semplificazione-della-disciplina-edilizia>

Cordiali saluti.

Alfredo Peri
